

Il volto del patrimonio culturale immateriale non è segno
Considerazioni per un alternativo modello di tutela e valorizzazione
di Francesco Ferrara*

*Il volto d'Altri distrugge ad ogni istante, e oltrepassa
l'immagine plastica che mi lascia (...). Non si manifesta
in base a queste qualità, ma kath'auto. Si esprime.*
E. LÉVINAS, Totalità e infinito

SOMMARIO: 1. L'INSOSTENIBILE "LEGGEREZZA" DEI BENI IMMATERIALI - 2. LA LACUNA DI UN INVENTARIO IN ITALIA - 3. "FESTA DEI CERI" AL TEMPO DEL COVID-19 - 4. CONCLUSIONI.

1. *L'insostenibile "leggerezza" dei beni immateriali*

Un tentativo di ricostruzione sistematica della categoria dei beni culturali, anche in punto di definizione, sconta una necessaria contraddizione; infatti, ad un unitario modello dominicale, fondato sulla titolarità, cui si è ispirato il legislatore storico, si contrappongono le plurime concezioni e le differenti esigenze di una categoria la cui disciplina dovrebbe essere, piuttosto, teleologicamente orientata alla valorizzazione e alla tutela.¹

La *reductio* dei beni culturali al modello cui si ispira il sistema dominicale ha per lungo tempo condizionato anche le elaborazioni della dottrina, restia ad affrancarsi da una concezione giuridica che aveva per fulcro la patrimonialità e la fondamentale inerenza a una categoria di beni tra loro omogenei, ove il termine "culturale" si esauriva in una funzione meramente attributiva.

Fu solo con la nota costruzione dottrinale del Giannini che prese le mosse quella evoluzione nella concezione del bene culturale che permise l'affrancamento della componente "immateriale" dalla *res* in cui trova inerenza, ma non già identificazione; piuttosto, è proprio in tale autonoma entità che si individua - quale valore estrinseco derivato dall'altrui qualificato riconoscimento - il cd. interesse culturale.²

Un processo³ che pur culminato con l'adozione una normativa dalle ambizioni sistematiche, il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (d.lgs. 42/2004 s.m.i.), non è riuscito a dipartire dai limiti ontologici propri dell'adozione del citato modello di disciplina, in cui la nozione di bene culturale non può prescindere dal concetto di *res qui tangi potest*.⁴

Esemplare, in proposito, è l'introduzione dell'art. 7-bis (art. 1 del d.lgs. n. 62/2008) nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, con il dichiarato intento di adeguare la normativa interna alla concezione del

* Dottorando presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata".

¹ Cfr. GENTILI, *Quale modello per i beni culturali?*, in *Patrimonio culturale profili giuridici e tecniche di tutela*, a cura di BATTELLI, CORTESE, GEMMA E MASSARO, Roma TrE-Press, 2017, 228 s.; BARTOLINI, *Il bene culturale e le sue plurime concezioni*, in *Dir. amm.*, 2019, II, 223 ss.

² GIANNINI, *I Beni Culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, I, 1976, 3 ss.

³ Che ha preso l'abbrivio dal superamento della concezione estetizzante della legge Bottai (l. n. 1089/1939) in favore di un'interpretazione in chiave storicistica del bene culturale, che si può far risalire alla Dichiarazione I della "Commissione Franceschini" (istituita con l. n. 310/1964). Sull'evoluzione della materia cfr.: CASINI, *Le nuove modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (commento ai D.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e n. 63). La disciplina dei beni culturali dopo il d.lgs. n. 62/2008: 'Erra l'uomo finché cerca'*, in *Giorn. dir. amm.*, X, 1060 ss.; ALIBRANDI, *L'evoluzione del concetto di bene culturale*, in *Foro amm.*, 1999, 2701 ss.; DE SANTIS, *Dibattito sul Testo Unico. L'evoluzione del concetto di bene culturale*, in *Aedon*, I, 1998, par. 1; CASSESE, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, I, 1975, 116 ss.

⁴ TARASCO, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana*, in *Foro amm.*, VII-VIII, 2008, 2263; ALIBRANDI, P.G. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, aggiornato da ALIBRANDI-CENERINI, Giuffrè, 2001, 47.

bene culturale immateriale contenuta nelle Convenzioni Unesco del 2003 e del 2005; ebbene, la “materialità” ha continuato a porsi quale imprescindibile, ancorché antinomico, requisito affinché tale nozione possa essere trasposta nel nostro ordinamento.⁵

Alla chiarezza dei fini è corrisposta l’evidente inadeguatezza del substrato concettuale a cui è preordinato l’accoglimento di un modello di tutela e valorizzazione vincolato -piuttosto che emancipato- dagli angusti canoni dell’inerenza e della patrimonialità.

L’estensione del campo di indagine alle fonti sovranazionali⁶ sembra così essere il naturale approdo per una ricostruzione della disciplina aderente alle sollecitazioni sistematiche cui l’ordinamento interno, nonostante gli impegni assunti, non sembra riuscire a dare adeguato seguito; nondimeno, principiando dagli interstizi occupati dalla prassi, si farà menzione del costante legame dialogico tra essi e quell’inattuato modello in cui dare spazio alle potenzialità della nozione di bene culturale immateriale.

Il primo riferimento è il dato testuale dell’art. 2 par. 1 della “Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Immateriale” Unesco, che definisce il “Patrimonio Culturale Immateriale” come «le pratiche, le rappresentazioni, le conoscenze, e il *know how* che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale».

Si assiste a una “rivoluzione copernicana” nel processo che porta all’emersione del cd. interesse culturale nel patrimonio immateriale; infatti, dall’individuazione del *quid pluris* culturale nell’inerenza a una *res* materiale (secondo canoni perlopiù classificatori, nell’ambito di un giudizio soggettivo di un terzo qualificato), si giunge al riconoscimento del patrimonio immateriale ad opera della comunità stessa in cui esso si condivide, si trasmette e si reitera (un ruolo centrale quello delle comunità e dei gruppi che sarà ribadito dall’art. 15 della Convenzione).⁷

Queste peculiari caratteristiche fanno del patrimonio immateriale un compendio refrattario all’inquadramento in un modello definitorio, rendendosi piuttosto necessaria una nozione descrittiva⁸, che si esaurisca nell’osservazione dello stesso, quale è il tentativo proposto dalla Convenzione.

Questo continuo divenire del patrimonio culturale immateriale vale a definirne l’elemento soggettivo, moto circolare di una comunità che al contempo crea e sostanzia un complesso di beni, nei quali si identifica e si riconosce, per cui la statica esistenza non vale a ricomprenderne il carattere essenziale (in ciò differenziandosi dal patrimonio culturale materiale così come definito dalla Convenzione del 1973).⁹

⁵ Recita l’art. 7-bis: «Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10».

⁶ L’interesse del diritto internazionale al patrimonio immateriale è il principale fattore evolutivo della disciplina di protezione e valorizzazione offerta dal legislatore interno, sul punto: GUALDANI, *I confini del patrimonio culturale. I beni culturali immateriali, una categoria in cerca di autonomia*, in *Aedon*, I, 2019, par. 2.

⁷ Per sopperire alla minor estensione della nozione interna di patrimonio culturale, parte della dottrina ha proposto un “sistema a tutele parallele” che contempererà anche quella internazionale (più estesa), così da consentire alle azioni di tutela e valorizzazione un perimetro di intervento più vasto di quanto sarebbe consentito dalla sola normativa nazionale, sul punto si rinvia a VITALE, *La fruizione dei beni culturali tra ordinamento internazionale ed europeo*, in *La globalizzazione dei beni culturali*, a cura di CASINI, il Mulino, 2010, 176.

⁸ SCOVAZZI, *La definizione del patrimonio culturale intangibile*, in *Patrimonio culturale e creazione di valore*, a cura di GOLINELLI, CEDAM, 2012, 152 ss.

⁹ D’ALESSANDRO, *La tutela giuridica del patrimonio culturale in Francia. Spunti ricostruttivi*, in *federalismi.it*, XXIII, 2018, 6 s.

Le cerimonie, le feste, i canti, le fiabe e i riti sono stati per questo ricostruiti, ben prima della Convenzione, quale categoria di “beni volatili”, in quanto «per essere fruiti più volte, devono essere ri-esseggiuti o rifatti (...). I beni volatili sono insieme identici e mutevoli e vanno perduti per sempre se non vengono fissati su memorie durevoli».¹⁰

2. *La lacuna di un Inventario in Italia*

La trasmissione della memoria collettiva costituisce condizione necessaria per l'esistenza di un patrimonio culturale immateriale, e la sua protezione una delle forme in cui si tutelano i diritti umani (nel Preambolo della Convenzione si cita la “Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo”) e si contribuisce a garantire la pace tra le comunità.¹¹

La Convenzione, pur impegnando gli Stati, riguarda corpi sociali intermedi, i cui legami intersoggettivi si addensano intorno a un sistema valoriale in cui il bene significato continuamente trascende dal suo significante e il tratto saliente di qualsivoglia forma di tutela non può che dipartire da questo complesso meccanismo, formale o informale, che garantisce la trasmissione della memoria culturale.

Questo tema consente di introdurre un elemento che è convenzionalmente estraneo all'essenza del patrimonio culturale intangibile, la conoscibilità: la comunità trasmette la conoscenza di un certo rito, festa, danza, gioco o cerimonia per il suo continuo riattualizzarsi in gesti e in tradizioni sempre eguali eppur mutevoli.

Affinché di tali fenomeni, ontologicamente interni al gruppo dei soggetti che ne intende il significato e custodisce la memoria reiterandone il valore, possano rendersi conoscibili, e finanche descrittivamente considerabili (art. 11 Convenzione) in qualsivoglia categoria che ne perimetri la tutela, risulta fondamentale il ruolo degli inventari.

La Convenzione prevede che lo Stato, con l'ausilio delle «comunità, gruppi ed organizzazioni non governative rilevanti» debba compilare «uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio» (art. 12) e adottare una disciplina sistematica per la emersione «della funzione del patrimonio nella società» (art. 13, lett. a), la sua valorizzazione, e la promozione di «studi scientifici, tecnici e artistici» (art. 13 lett. b) e «di programmi d'istruzione, di sensibilizzazione e di informazione» (art. 14 lett. a).

Si tratta di indicazioni ampie, che pur consentono di tratteggiare il sistema a cui si dovrebbe ispirare una disciplina dei beni culturali immateriali; soprattutto, ai fini in argomento, quale sia il ruolo da riservare agli inventari previsti dalla Convenzione e le conseguenze del mancato adeguamento a essa della normativa interna.

Il percorso che porta alla compilazione di un inventario principia con l'individuazione (anche per iniziativa dei gruppi sociali interessati) sul territorio dei beni culturali immateriali, poiché, per le ragioni ricordate, essi presentano uno stretto legame con la comunità che vive un determinato ambiente socio-

¹⁰ CIRESE, *I beni demologici in Italia e la loro museografia*, in *Graffiti di museografia antropologica italiana*, a cura di CLEMENTE, Protagon, 1996, 251.

¹¹ Cfr. D'ALESSANDRO, *La tutela giuridica del patrimonio culturale in Francia. Spunti ricostruttivi*, op.cit., 7; SCOVAZZI, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, a cura di SCOVAZZI, UBERTAZZI E ZAGATO, Giuffrè, 2012, 22 ss.

culturale, vivificandolo attraverso una serie di esperienze e tradizioni che possono essere comprese solo in un particolare contesto del quale costituiscono il “Volto” intangibile.

In ciò sta una prima difficoltà intrinseca nel rilievo di tale patrimonio, il fatto che esso non esista autonomamente dalla comunità in cui si genera (come avviene per i beni materiali) rende necessario che la sua osservazione e documentazione sia impressa su vari supporti audio-visivi, o in genere multimediali, tali da garantirne la conservazione e veicolare la conoscenza.¹²

I supporti (segni) materiali su cui viene registrato un determinato bene immateriale non possono costituire un surrogato degli stessi, poiché non in grado di cogliere le complesse dinamiche che caratterizzano l'esecuzione dal vivo¹³; eppure, la loro cristallizzazione in archivi audio-visivi adempie a una serie di essenziali funzioni.

In primo luogo, gli archivi sono uno strumento di conoscenza del bene rappresentato, ben al di là del territorio e del momento in cui esso viene ad esistenza; infatti, attraverso di essi una determinata forma espressivo-identitaria può essere individuata e descritta, *prius* logico per qualsiasi forma di tutela.

Ancora, la fruizione di questo materiale -opportunamente musealizzato o allestito attraverso installazioni (anche) digitali- consente di valorizzare un determinato territorio e la comunità o il gruppo a cui appartiene con esposizioni e mostre dal carattere sia divulgativo, sia scientifico.¹⁴

Infine, esso può assolvere alla funzione di memoria digitale anche per la comunità cui si riferisce, connettendosi al rammentato percorso circolare di creazione-trasmissione-esecuzione, ma soprattutto in ordine a questo punto varrà un'esperienza amministrativa di cui a breve si dirà.

Quanto appena tratteggiato consente di comprendere come sia essenziale dotarsi di un “Inventario del patrimonio culturale immateriale in Italia” che consenta di individuare e censire questi beni intangibili, non quale mera raccolta dei pur numerosi archivi e repertori esistenti (poiché essi si riferiscono anche a beni non più attuali nella comunità di riferimento, un modello meramente compilatorio, già superato, adottato con l'*Inventario degli inventari* ad opera della *mission ethnologie* francese, in prima applicazione della Convenzione).¹⁵

Piuttosto, secondo un modello plasmato sull'*Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France*, repertorio aperto in cui l'iscrizione avviene soprattutto tramite le richieste delle comunità (in questo caso la domanda è sottoposta all'esame preventivo del *Comité du Patrimoine culturel ethnologique et immatériel*), con l'ausilio di organismi di ricerca e associazioni culturali.¹⁶

Un progetto di “Inventario del patrimonio culturale immateriale in Italia” era stato pur avviato in anni recenti, prevedendo una schedatura partecipata da parte delle comunità (quindi con schede più

¹² TUCCI, *Beni Demotnoantropologici Immateriali*, in *Antropologia Museale*, I, 2002, 55 s.

¹³ TUCCI, *Beni Demotnoantropologici Immateriali*, op.cit., 57.

¹⁴ Si è osservato come «il bene culturale immateriale, per la sua intima essenza, richiede soprattutto di essere valorizzato sotto il profilo della diffusione della sua conoscenza, in quanto solo in tale modo è possibile promuovere la diversità delle espressioni culturali, e la trasmissione intergenerazionale delle stesse, obiettivo principale della convenzione di Parigi del 20 ottobre 2005». Così FANTINI, *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche - Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012). Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale*, in *Aedon*, I, 2014, par. 3.

¹⁵ D'ALESSANDRO, *La tutela giuridica del patrimonio culturale in Francia. Spunti ricostruttivi*, op.cit., 13.

¹⁶ D'ALESSANDRO, *La tutela giuridica del patrimonio culturale in Francia. Spunti ricostruttivi*, op.cit., 13

schematiche di quelle ICCD, ma che comunque richiedano sempre l'intervento di un professionista), senza però trovare compimento.¹⁷

L'inserimento nell'Inventario non sarebbe stato un prerequisito necessario all'avvio di un'eventuale candidatura nelle liste Unesco previste dalla Convenzione (la "Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale" e la "Lista del Patrimonio Immateriale che necessita di urgente tutela"), come invece avviene nel modello francese.

Il superamento di una concezione novecentesca legata al "diritto *del* patrimonio culturale" è, infine, divenuta ineludibile con la recente ratifica italiana della Convenzione di Faro (del 2005), che fornisce di esso una definizione ancor più ampia (art. 2), giungendo ad enucleare un vero e proprio "diritto *al* patrimonio culturale" (art. 4) per la collettività che ne fruisce.

Una sfida che riguarda, *funditus*, le strutture portanti dell'attuale disciplina dei beni immateriali, che può essere affrontata anche attraverso la comparazione con modelli di tutela e valorizzazione già affinati in altri Paesi Ue; nondimeno, si ritiene che il legislatore possa trarre utili considerazioni anche dalle migliori prassi ed esperienze amministrative sul tema, soprattutto in virtù della storica attenzione riservata da alcune Amministrazioni al patrimonio intangibile.

3. "Festa dei Ceri" al tempo del Covid-19

La lacuna dell'ordinamento interno è particolarmente evidente non solo avuto riguardo agli impegni internazionali assunti dall'Italia, ma anche rispetto alla tradizione tecnico-amministrativa che può vantare nella individuazione e nella catalogazione dei beni demo-etnoantropologici (materiali e immateriali).

Infatti, già con r.d. n. 2111/1923 nasceva il "Regio museo di etnografia italiana", poi "Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari" (d.p.r. 1673/1956), con lo scopo di individuare e catalogare le varie manifestazioni dell'identità nazionale, senza distinguere tra beni materiali ed immateriali.

La tutela e la promozione di questi beni, anche per alcune illuminate intuizioni, non è stata però intesa come la *reductio ad unum* degli stessi in una certa idea di identità nazionale; piuttosto, è prevalso un approccio scientifico che ha consentito di preservare testimonianze eterogenee sia tangibili, sia immateriali (di cui i possibili *segni* sono, ad esempio, archivi fotografici, fonoriproduzioni, audio-visivi ecc.) del vasto patrimonio di cui si cominciava a prendere consapevolezza.¹⁸

Nel 1978 ha avuto così avvio la catalogazione dei beni demo-etnoantropologici immateriali in Italia ad opera dell'"Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione" (ICCD) in collaborazione con il Museo nazionale; a questa prima iniziativa ha fatto seguito, nel 1999, la costituzione di un gruppo di lavoro

¹⁷ Si fa riferimento al «progetto PACI (Progetto integrato per il Patrimonio Culturale Immateriale e la Diversità Culturale) coordinato dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e condiviso dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA) e dall'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia (IDEA). (...) La prima fase del progetto (2009-2010), curata dall'ICCD, ha riguardato attività di recupero di catalogazioni e documentazioni pregresse e attività di nuova catalogazione sul campo. (...) La seconda fase del progetto (2011-2012) è stata curata congiuntamente dai tre Istituti Centrali e ha ugualmente riguardato attività sia di nuova catalogazione sul campo, sia di recupero di catalogazioni e di documentazioni pregresse, con riferimento, nel complesso a temi quali feste, riti e cerimonie, musica di tradizione orale, banchetti rituali, pesca lacustre, oltre a un'integrazione della dieta mediterranea». <http://www.idea.mat.beniculturali.it/attivita/progetti/itemlist/category/8-progetto-paci>.

¹⁸ TARASCO, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana*, op. cit., 2278.

“Stato-Regioni” incaricato di redigere una nuova scheda di catalogo, anche alla luce della mutata attenzione per i beni demo-etnoantropologici, in particolare quelli immateriali.¹⁹

Il “Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari” è stato poi soppresso (d.m. 7 ottobre 2008) per diventare una struttura operante presso l’“Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia” (ICDe, d.p.r. 233/2007), con l’intento di creare un unico polo di conservazione, tutela, ricerca, valorizzazione ed esposizione.

È poi stato assegnato (d.m. 198/2916) al “Museo delle Civiltà” (d.m. 44/2016) nell’ambito di un più vasto progetto di riforma della funzione di tutela e valorizzazione del “Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo” (MiBACT).

L’ICDe è infine divenuto, in linea con il mutato quadro normativo (dpcm 169/2019 e d.m. 21/2020), “Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale” (ICPI, ufficio dirigenziale autonomo che si affianca al Servizio VI “Tutela del patrimonio demoetnoantropologico e immateriale” della “DG Archeologia, belle Arti e paesaggio”), la cui missione è individuata nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale) italiano, nello studio, ricerca, esposizione e divulgazione della conoscenza dello stesso; nonché, nella «promozione di iniziative volte a tutelare i settori legati all’identità collettiva dei vari gruppi sociali presenti sul territorio e le espressioni delle diversità culturali».²⁰

Un caso recente di tutela e valorizzazione riguarda la nota “Festa dei Ceri”, tradizione millenaria della città di Gubbio e una delle più antiche manifestazioni folcloristiche italiane²¹, candidata all’ingresso nella lista Unesco dei beni immateriali nella “Rete delle Feste delle Grandi Macchine a Spalla”.²²

Alcuni esemplari di “Ceri mezzani” risalenti al XIX secolo sono custoditi (dai primi del Novecento) negli spazi del “Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari”, ma, negli ultimi anni, l’ICPI ha finanziato una ripresa audio-visiva della Festa (con la collaborazione della “Rete delle Feste delle Grandi Macchine a Spalla”).²³

L’opera è rientrata nel progetto espositivo di ambito internazionale²⁴ “*Unwritten Structures - Racconti (in)Visibili*”, che si propone l’obiettivo di una «reinterpretazione in chiave artistica di pratiche e saperi della tradizione italiana per promuovere una forma innovativa di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso la sperimentazione di codici multi-espressivi propri dell’arte contemporanea e dell’antropologia dialogica».²⁵

Il segno materiale attraverso cui si promuove questo complesso patrimonio immateriale è però anche strumento di tutela, poiché contribuisce alla trasmissione della memoria culturale; infatti, l’opera è stata proiettata in visione gratuita alla cittadinanza eugubina in un estratto intitolato “*Prodigio in Slow motion*”,

¹⁹ TUCCI, *Beni Demoetnoantropologici Immateriali*, in *Antropologia Museale*, op.cit., 60 s.

²⁰ <http://www.idea.mat.beniculturali.it/l-istituto>.

²¹ Per un’approfondita disamina del fenomeno v.: SEPPILLI, *I ceri di Gubbio. Saggio storico-culturale su una festa folclorica*, documenti a cura di COSTANTINI, in *Annali della Facoltà di lettere e filosofia*, Università degli studi di Perugia, 1972, rist. anast., Il Formichiere, 2020.

²² Iscritto nel 2013 (8.COM) nella “Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità” UNESCO

²³ “Un patrimonio sulle spalle - Prodigio in *slow motion*”, per la regia di DE MELIS.

²⁴ Risultato di un percorso di ricerca condiviso tra “Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale”, “Museo delle Arti e Tradizioni Popolari” ed altri soggetti appartenenti al mondo dell’arte e della cultura.

²⁵ <http://www.idea.mat.beniculturali.it/attivita/eventi/item/807-unwritten-structures>.

dove alle fulminee e concitate attività che caratterizzano la Festa vanno a contrapporsi fotogrammi rallentati in cui la comunità si riconosce e “ri-trova”.

In tempo di Covid-19 lo stesso intangibile Volto-patrimonio della comunità eugubina è stato celato allo sguardo, nell'impossibilità di proseguire il naturale ciclo di creazione-trasmissione-esecuzione; eppure, la tutela e la valorizzazione hanno trovato nuova espressione nel segno audio-visivo, che non è Volto, ma può rendere testimonianza anche all'assenza, quale elemento nuovo e autonomo nella continua ricreazione del bene immateriale.

L'ICPI ha così finanziato un nuovo documento audio-visivo (dello stesso autore, con la collaborazione dell'”Archivio di Antropologia Visiva” dell'Istituto) dal titolo “L'immenso affresco della grande assenza”, ove, attraverso una serie di *performance*, si è rappresentata l'attesa della comunità per il ritorno della Festa e si è rievocata la stessa attraverso una proiezione sulla facciata del palazzo dei Consoli.

Il filmato sarà poi proiettato in diversi Paesi del mondo, a testimonianza che anche uno stato d'assenza può contribuire a creare lo spazio per la conoscenza del Volto di una comunità, del suo patrimonio intangibile ma aperto, al tempo stesso, all'umanità.

4. *Conclusioni*

Ciò che è segno materiale può contribuire alla tutela e promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale solo in un sistema di disciplina che lascia sullo sfondo i pur esistenti elementi patrimoniali, per focalizzarsi sulle peculiarità dei beni immateriali; essi, infatti, rispondono a paradigmi che sfuggono alla disciplina riservata ai diritti patrimoniali.

Lo stesso dato empirico conferma quanto l'aspetto della valorizzazione -che si manifesta, soprattutto, nella conoscibilità e nella trasmissione della memoria- sia prevalente rispetto ad una tutela giuridica tradizionalmente intesa.

La concezione di patrimonio culturale immateriale offerta dal diritto internazionale, i sistemi di tutela e valorizzazione promossi da altri Paesi UE, le pratiche tecnico-amministrative, dimostrano la necessità di costruire un modello di disciplina che -lungi dall'adattare la realtà di un fenomeno eminentemente antropologico a strutture dominicali- prenda le mosse dall'unico punto di osservazione possibile: l'uomo, la trasmissione della memoria collettiva e il divenire delle relazioni socio-culturali entro la comunità di riferimento.